



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 26 | 26/04/2022 | 17 | 7 |

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli artt 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento n 13 DFC 18 del 15 02 18

Trasgressore Legale Rappresentante della Societa Cooperativa Agricola La Marchesa

Obbligato in solido Societa Cooperativa Agricola La Marchesa

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 15/02/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, adibito a caseificio, Soc. Coop. Agricola La Marchesa -Teverola (CE), redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo e prelievo n.13 /DFC/18 rapporto di prova R.G. 3384
- Che dalle attività ispettive è emerso:
 - Il titolare dello scarico è in possesso A.U.A., ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., trasmessa dal Suap con prot. 1293 del 01/03/2017;
 - Dalle analisi effettuate sul campione prelevato all'atto del controllo – Rapporto di prova R.G. n. 3384 relativo alle analisi effettuate dal Dipartimento provinciale di Caserta Area Analitica -, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il parametro AZOTO NITRICO;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 25329, trasmessa a mezzo Pec, del 02/05/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 280693 del 03/05/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al ***OM*****OMISSIS***** **, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, in data 05/06/2018, il ***OMISSIS*** ***OMIS, preso atto della contestazione, trasmetteva, a codesto ufficio, memorie difensive in merito alla stessa, acquisite al prot. Regionale n. 360138 del 05/06/2018;
- Che la scrivente UOD 50.17.07 trasmetteva, in data 09/10/2020 - protocollo 471851, al ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS, nota di costituzione in mora ai fini cautelari ed interruttivi della prescrizione.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 13 /DFC/18 risulta correttamente notificato;
- Che non sono pervenute richieste di audizione in merito alla segnalazione ARPAC in oggetto;
- Che, sulla scorta delle memorie difensive di cui sopra, il sig. Cirillo Giuseppe osservava che il superamento dei parametri limite fissati dalla tabella 3 all. V parte III del D.Lgs 152/2006 fosse dipeso da un'anomalia temporanea e prontamente risolta, riportando lo scarico alle condizioni normali di esercizio;
- Che tale risoluzione è accertata tramite il rapporto di prova 1502/02/2018 del 20/02/2018 con prelievo campione Acque di scarico, punto di prelievo Pozzetto monte collettore (ore 17:00) ed il rapporto di prova 1503/02/2018 del 24/02/2018 con prelievo campione Acque di scarico, punto di prelievo Pozzetto monte collettore (ore 07.00), entrambi effettuati dalla Bio-Lat s.n.c. ed allegati alle citate memorie.
- Che, pur trattandosi di un incidente occasionale ed imprevedibile, non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata. A tal proposito, si rimanda alla sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III;
- Che, data la celere della risoluzione del guasto e la conseguente rimozione totale dello stato antigiuridico contestato, risulta applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, così come parametrata dal D.D. 242/2011 del 24/06/2011;
- Che, agli atti presenti presso il nostro Ufficio, risultano, a carico del trasgressore, precedenti condotte illecite della stessa indole nei cinque anni precedenti. Precisamente, il sig. Cirillo, in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. La Marchesa, veniva sanzionato dallo scrivente Ufficio, con D.D. n. 144 del 17/07/2019, per l'infrazione del combinato disposto degli artt. 101 co.1 e 133 co.1 del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei rilevamenti ARPAC del 16/05/2016 verbale n. 46/DFC/16, rapporto di prova n 9749, area analitica di Caserta;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico è la rete fognaria consortile;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale n. 242/2011, la sanzione da applicare è pari ad **€ 3000,00 (Tremila/00)**, corrispondente al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 213190 del 21/04/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

ORDINA

- Ed ingiunge ***OMISS*****OMISSIS***** **, rappresentante legale ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***O, in qualità di trasgressore, ed alla ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*****OMISSIS***** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMI in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 3000,00 (Tremila/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di sopralluogo e prelievo 13/DFC/18 del 15/02/2018 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, rapporto di prova R.G. n. 3384 Area Analitica di Caserta.

COMUNICA

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011;
- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Cirillo Giuseppe - Codice tributo: 531

Oppure

- Società Cooperativa Agricola La Marchesa – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 1. Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli,natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 3. Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 4. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 5. Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Con il presente atto, la Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;

- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

Il Dirigente
Antonello Barretta